In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39911/2026
Roma, lì, 12/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 3798/2026
SILVIA MATTEI	- Relatore -	CC - 07/10/2026
RAFFAELLO MAGI		R.G.N. 19393/2026
EVA TOSCANI		
ALDO NATALINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
[redacted]

avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte d'appello di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dalla difesa del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 9 dicembre 2025, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Foggia ex art. 442 cod. proc. pen., il quale aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del delitto di tentato omicidio ai danni di [redacted] Valutava infondati i motivi di appello, osservando che non sussistevano i presupposti della legittima difesa, atteso che l'imputato avrebbe potuto difendersi indirizzando i colpi inferti in zone non vitali, e giudicando irrilevante l'oscurità nella quale si era svolta la colluttazione in quanto la vicinanza dei

Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a

corpi avrebbe consentito al ricorrente di rendersi conto della zona corporea da colpire. Rilevava, inoltre, che la violenza con la quale egli aveva colpito la vittima, tanto da eviscerarla, non era compatibile con la scriminante invocata. Quanto alla qualificazione della condotta, osservava che la natura dell'arma (coltello con lama di 19 cm), il distretto corporeo attinto e la gravità delle lesioni causate inducevano a ritenere sussistente l'*animus necandi*.

2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente sulla base di due motivi di ricorso che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1Con il primo motivo, formulato per violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 55 cod. pen. nonché per difetto di motivazione in ordine al motivo relativo all'eccesso colposo nella legittima difesa domestica e per violazione degli artt. 192 546, lett. *e*) cod. proc. pen., censura la decisione per avere ritenuto possibile che l'imputato, nelle condizioni in cui si trovava, ovvero nel corso di una colluttazione con i due corpi stretti a terra e nell'oscurità, potesse "scegliere" la zona corporea del suo contendente da colpire. Deduce, inoltre, che la forza esercitata era stata direttamente correlata al tipo di arma sottratta alla vittima, la quale, in precedenza, aveva cercato di colpirlo, sicché sussisteva proporzione tra l'aggressione e la reazione difensiva. Rileva che la gravità delle lesioni era dipesa non dalla forza esercitata, ma dal tipo di coltello. Aggiunge che la dimostrazione della natura difensiva della sua azione si traeva anche dal fatto che, dopo aver colpito la vittima, egli era rimasto a terra a lasciarsi colpire, come riferito da alcuni testimoni, condotta questa incompatibile con l'*animus necandi* e ignorata dalle sentenze di merito. Invoca, inoltre, la legittima difesa c.d. domestica anche, eventualmente, ai fini dell'eccesso colposo nella legittima difesa.

2.2Con il secondo motivo, censura la decisione in relazione alla qualificazione della condotta, osservando che la motivazione addotta sul punto ricalca quella con la quale è stata negata la legittima difesa, omettendo, quindi, di esprimersi specificamente su tale censura.

3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4.La difesa ha depositato memoria difensiva con la quale ha sostanzialmente ripercorso gli argomenti già articolati in ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a

1.Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivi manifestamente infondati, deve essere dichiarato inammissibile.

2.Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente i fatti come ricostruiti, in modo conforme, nelle sentenze di primo e di secondo grado, rappresentando, sin da ora, che i giudici di merito, nella difficoltà di ricostruire con certezza gli accadimenti sulla base del materiale probatorio raccolto, hanno assunto come provata la tesi dell'imputato, secondo la quale: la persona offesa si sarebbe recata in orario serale nella baracca dell'imputato per far valere pretese economiche; avrebbe aggredito l'odierno imputato con il coltello che si era portato; il ricorrente sarebbe riuscito a disarmarlo e, nel corso della colluttazione, avrebbe colpito il suo aggressore all'addome, provocandone l'eviscerazione. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, le sentenze di merito hanno ritenuto di dover escludere la legittima difesa, in quanto l'odierno ricorrente, una volta disarmato il suo aggressore, sarebbe potuto fuggire o, almeno, avrebbe potuto attingerlo in parti del corpo non vitali, ritenendo che l'oscurità del luogo non fosse circostanza tale da impedire all'imputato di individuare le parti del corpo da colpire e che la penetrazione del coltello fosse indicativa di colpi inferti in profondità e con forza.

3.Tanto premesso, si osserva che, in materia di legittima difesa e di eccesso colposo, è opinione consolidata di questa Corte che «L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "*ex ante*", calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione» (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401 - 01; in termini, tra le altre, Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473 - 01; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268 - 01).

Ciò posto, si osserva che i presupposti applicativi dell'esimente, come ripetutamente enucleati dalla giurisprudenza pluriennale di questa Corte, sono tre: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui; la necessità di reagire a scopo difensivo; la proporzione tra la

Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a

difesa e l'offesa (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185 - 01; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone e altro, Rv. 273401; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473). Il pericolo deve essere incombente ovvero in atto; deve derivare da un'aggressione umana qualificabile in termini di ingiustizia e la reazione difensiva deve comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa come non sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesive egualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, cit., in motivazione).

Ove si ritengano sussistenti i presupposti di cui all'art. 52 cod. pen., si osserva che la norma sull'eccesso colposo di legittima difesa prevede la punibilità a titolo di colpa, ove il delitto cui accede sia punibile a tale titolo, di condotte poste in essere, in presenza dei presupposti della scriminante, ma con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati; ne consegue che, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione *ex ante*, e occorre poi procedere ad una differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione delle necessarie azioni difensive ovvero ad un errore schiettamente esecutivo, da una parte, ed eccesso consapevole e volontario, dall'altra. Solo i primi, infatti, rientrano nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55, primo comma, cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352-01; sul tema anche Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, Bruno, Rv. 285373 - 01; Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini, Rv. 275269 - 01; Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, L., Rv. 273731 - 01). Secondo la tradizionale esegesi di questa Corte, intanto può parlarsi di eccesso colposo, in quanto siano sussistenti tutti i presupposti per ritenere integrata la scriminante, perché il primo presuppone il superamento dei limiti della seconda (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, cit.; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017 - 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, cit.; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898 - 01), sia nella forma piena che in quella putativa (Sez. 4, n. 11135 del 23/11/1984, Barbaro, Rv. 167099 - 01; Sez. 1, n. 2886 del 29/10/1982, dep. 1983, Fezza, Rv. 158288; Sez. 1, n. 13803 del 17/05/1976, Girometta, Rv. 134993 - 01).

Da ultimo, deve rilevarsi che la legge n. 36 del 2019 ha inserito, al

Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a

comma secondo dell'art. 55 cod. pen., una deroga alla punibilità in capo di eccesso colposo. Secondo tale disposizione, non è punibile chi agisca nei casi indicati ai capoversi dell'art. 52 cod. pen. e al solo scopo di salvaguardare la propria o l'altrui incolumità, ma abbia ecceduto colposamente i limiti delineati da tali previsioni, se si sia trovato in condizioni di minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen. o, in alternativa, in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo.

4.Nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.

4.1Quanto al primo motivo, in quanto,in tema di ricorso per cassazione, non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali o alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest'ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Rv. 289369-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362-01). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti con motivazione conforme, che non presenta profili di illogicità né di contraddittorietà, avendo osservato che, una volta disarmato il proprio avversario, non sussisteva più l'attualità del pericolo. L'odierno imputato ben avrebbe potuto sottrarsi all'aggressione fuggendo o, ove impedito, contrapponendosi a mani nude, senza ricorrere all'uso del coltello del quale si era impossessato. Al contrario, l'aver colpito l'avversario con violenza con la medesima arma, provocando l'eviscerazione della persona offesa, rende manifesta la sproporzione tra la difesa necessaria e l'offesa arrecata e determina, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti per applicare la scriminante invocata. Non sussiste, infatti, la necessità di difendersi, quando l'aggredito abbia la possibilità di sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore (Sez. 1, n. 6811 del 21/04/1994, Rv. 198115 – 01). Rispetto a tale argomentazione che, seppur sinteticamente, è stata formulata dalla Corte di appello in corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, la difesa del ricorrente si limita a contestare che il ricorrente potesse scegliere quale condotta assumere a causa dell'oscurità e della colluttazione. Si tratta, tuttavia, di mera confutazione in fatto, adeguatamente contrastata sotto il profilo logico dalla Corte territoriale, la quale ha osservato che né l'oscurità (peraltro parziale), né la colluttazione, impedivano di rivolgere i colpi in altri distretti corporei, ove necessario, sicché l'aver colpito il contendente con violenza all'addome era indice di *animus necandi*.

Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a

Quanto al richiamo alla scriminante della legittima difesa di cui al secondo comma dell'art. 52 cod. pen. e al correlato istituto dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen., come innovato dalla legge del 2019 n. 36, il motivo si palesa come estremamente generico e non calato nella fattispecie. Si osserva, in ogni caso, che vale rispetto a detta specifica declinazione della scriminante in oggetto, quanto già evidenziato in ordine al fatto che, una volta disarmato l'avversario, l'attualità del pericolo grave era venuta meno, con conseguente sproporzione della reazione offensiva dell'odierno ricorrente.

4.2Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso relativo alla qualificazione della condotta. La Corte territoriale al punto 2.2 della sentenza, ha sottolineato che la tipologia di arma (coltello con lama lunga 19 cm e larga cm. 4), il distretto corporeo attinto (addome) e la gravità delle lesioni causate (eviscerazione e traumatismo di altri organi intraddominali), inducono a ritenere sussistente l'*animus necandi*. Anche con riferimento a tale profilo, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, la qualeha affermato che "In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo [...]" (Sez. 1, n. 24173 *del* 05/04/2022, Rv. 283390 – 01).

5.Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso, in quanto ampiamente rivalutativo e, comunque, aspecifico, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo il ricorso sente da profili di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 07/10/2026

Il Consigliere estensore
SILVIA MATTEI

Il Presidente
FILIPPO CASA

Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416f6a5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FILIPPO CASA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: e980da3e776717a